

Norme urgenti in materia di personale.

Art. 15

(Integrazioni delle procedure di scrutinio della legge regionale 11/1990)(1)(2)

1. Il personale che risulti utilmente collocato nella graduatoria dei concorsi interni di cui all'articolo 12, rinnovati a seguito di pronuncia giurisdizionale e che, non essendo risultato vincitore del procedimento concorsuale annullato, non sia stato ammesso agli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica superiore a quella cui è pervenuto con il rinnovo delle procedure, è scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, è inquadrato in soprannumero.

2. All'attuazione delle procedure di cui al comma 1 provvede il Consiglio di amministrazione del personale costituito ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 37, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 2, L. R. 10/2002

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 10/2002